



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI INTERVENTO INTEGRATI DEL COMUNE DI OSNAGO

PARTE I PRINCIPI

ART. 1 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è libera. Ogni singolo ed ogni associazione possono intraprendere in piena autonomia attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.
2. Si intendono a titolo di volontariato i servizi e le prestazioni personali, volontarie e gratuite, rese da cittadini, individualmente, in gruppi informali o in organizzazioni, in modo continuativo, senza fini di lucro ed esclusivamente per scopi di solidarietà.
3. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Per quanto attiene l'attività di volontariato rese da singoli valgono le disposizioni di cui alla Parte II del presente regolamento.

ART. 2 VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune di Osnago:
 - a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
 - b) promuove altresì il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato.
 - d) può, altresì, prestare il proprio apporto organizzativo, collaborativo o di risorse ad iniziative di solidarietà promosse da Organizzazioni o Associazioni locali, anche in assenza di convenzionamento;
 - e) presta patrocinio a singole iniziative promosse da Organizzazioni o Associazioni di Volontariato.

ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i servizi e le iniziative personali, volontarie e gratuite, di volontariato svolte, da singoli o da organizzazioni, con caratteri di continuità nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune di Osnago nelle seguenti aree:
 - di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
 - socio-assistenziale



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

– formativa ed educativa

- culturale
- di valorizzazione e tutela dell'ambiente
- sportiva
- ricreativa
- di carattere vario.

1. Il Comune valorizza l'apporto continuativo del volontariato nella gestione dei propri programmi di interventi nelle aree di cui al comma 1 in funzione integrativa al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali mediante l'istituzione dell'Albo Comunale dei Volontari (singoli o gruppi informali) e mediante convenzioni con organizzazioni di volontariato.

ART. 4 OBBLIGHI DEL VOLONTARIATO

1. I singoli volontari, i gruppi informali, le Associazioni di volontariato operanti nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune di Osnago:
 - a) coordinano i propri interventi con le linee di intervento fissate dal Comune stesso nelle diverse aree di cui all'art. 3 comma 1;
 - b) garantiscono:
 - il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose ed opinioni politiche;
 - un comportamento corretto, decoroso, discreto e alieno da ogni forma di propaganda politica, sindacale, associativa, o di proselitismo religioso;
 - il sostegno per lo sviluppo della personalità dell'utente;
 - la continuità delle prestazioni per le quali si sono impegnati e per il tempo concordato, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento, previo preavviso di un mese;
 - la competenza specifica per la materia oggetto di intervento;
 - l'osservanza del programma del servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali del servizio;
 - il rispetto degli scopi e delle metodologie del servizio comunale;
 - la tempestiva informazione di ogni valutazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio compresa la eventuale redazione in forma scritta di rendiconti di qualsiasi natura coerente col servizio reso;
 - la tempestiva comunicazione di eventuali assenze, senza obbligo di motivazione o giustificazione;

ART. 5 OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si obbliga a :
 - fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento del servizio;
 - fornire ogni ausilio necessario affinché la prestazione sia resa al meglio;
 - sostenere eventuali spese per l'organizzazione dell'aggiornamento (anche congiunto con gli operatori comunali del servizio) dei volontari;
 - valutare per i volontari singoli o in gruppi informali la necessità di stipulare apposite polizze assicurative (responsabilità civile e infortuni);



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

- assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, in armonia con il disposto art. 7 - ultimo comma Legge n. 142/90.

PARTE II **VOLONTARI SINGOLI O GRUPPI INFORMALI**

ART. 6 **ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI** **(SINGOLI O GRUPPI INFORMALI)**

1. E' istituito l'Albo Comunale dei Volontari (singoli o gruppi informali) che intendono svolgere servizi e iniziative personali di modesta entità, volontarie e gratuite, con caratteri di continuità nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune di Osnago nelle diverse aree di cui all'art. 3 in funzione integrativa al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali.
1. bis Possono essere inseriti nell'Albo Comunale dei Volontari di cui al comma 1 solo le persone pensionate.
1. ter Le persone non pensionate possono essere inserite nell'Albo di cui sopra solo per prestazioni di durata non superiore a n. 2 ore ogni 45 giorni.
2. L'iscrizione nell'Albo di cui al comma 1 non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e di inserimento organico nella struttura comunale, trattandosi di attività a puro titolo solidaristico, in alcun modo sostitutive delle prestazioni lavorative dei dipendenti comunali, né comportanti alcun potere disciplinare o di controllo da parte del Responsabile di Settore, né il diritto ad alcuna remunerazione o ricompensa di sorta.
3. I volontari, singoli o gruppi informali, che intendono svolgere la propria attività di volontariato in funzione integrativa al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali comunicano per iscritto all'Assistente Sociale comunale, su apposito modulo, il proprio intendimento precisando, oltre ai dati anagrafici ed il recapito, l'area di intervento prescelta, il contenuto specifico della propria attività, il tempo ed il periodo indicativamente posti a disposizione, eventuali elementi che comprovino l'attitudine al servizio. Devono altresì espressamente dare atto di essere a piena conoscenza di quanto indicato al comma 2 del presente articolo.
4. In funzione dell'area di intervento prescelta, l'Assistente Sociale indirizza il volontario singolo od il gruppo informale al Responsabile di Settore interessato per materia il quale provvede, tramite colloquio, ad accertare:
 - affidabilità personale;
 - attitudine alla prestazione;
 - motivazione alla relazione con l'utente;
 - disponibilità all'aggiornamento;
 - capacità di raccordare il proprio singolo intervento con gli scopi e le metodologie del competente Settore Comunale;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

1. In presenza dei requisiti di cui al comma 5, il Responsabile di Settore chiede all'Assistente Sociale di inserire il volontario singolo od il gruppo informale nell'Albo Comunale dei Volontari (singoli o in gruppi informali) e concorda con l'interessato o gli interessati le modalità ed i tempi di intervento integrativo per il conseguimento delle finalità dell'ente, qualora e nella misura in cui ravvisasse la necessità di detto intervento integrato.
2. Il Responsabile di Settore provvede quindi ad assicurare l'ottemperanza, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 5, previa richiesta - se del caso - di risorse economiche integrative alla Giunta Comunale.

ART. 7 DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO

1. I volontari operanti nell'ambito programmi di intervento integrati predisposti dal Comune di Osnago sono dotati di apposito cartellino nominativo di riconoscimento rilasciato dall'Assistente Sociale.
2. E' ammessa altresì la dotazione di altri simboli di riconoscimento (maglietta, cappellino, distintivo).

ART. 8 CONCORSO PER RIMBORSO SPESE

1. Il Comune si impegna a concedere un contributo per il riconoscimento delle spese, secondo i seguenti criteri, fermo restando che tale indennizzo non può in alcun modo essere configurato come corrispettivo per le prestazioni che vengono rese:
 - a) Rimborso per il trasporto tanto per recarsi nella sede di prestazione, se fuori dal territorio comunale, che per viaggi connessi all'espletamento delle funzioni:
 - se utilizzando mezzi pubblici: rimborso a presentazione del biglietto;
 - se utilizzando propri mezzi: L. 400 al Km.
 - b) Vitto e alloggio per prestazioni unitarie continuative superiori a 24 ore fuori dal territorio comunale, ingressi in strutture a pagamento, ecc. , se preventivamente autorizzate dal Responsabile di Settore.
2. Per ottenere i rimborsi di cui alle precedenti lettere a) e b) i singoli volontari convenzionati debbono presentare prospetto, corredato delle relative pezze giustificative, al Responsabile di Settore interessato.
3. A titolo di riconoscimento dell'attività e della disponibilità prestate nell'arco dell'anno e per sostenere il valore aggregante del volontariato, il Comune può organizzare, per gli iscritti all'Albo che abbiano effettivamente operato, un momento conviviale in occasione delle festività natalizie o altro periodo dell'anno prevedendo per l'organizzazione dell'iniziativa una spesa comunque non superiore a lire 50.000 pro-capite all'anno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

PARTE III **CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

ART. 9 **CONVENZIONI**

1. Il Comune di Osnago disciplina con apposite convenzioni i rapporti con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di servizi con caratteri di continuità nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune.
2. Le convenzioni possono essere stipulate con le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nell'Albo Regionale di Volontariato di cui alla L.R. 24.7.1993 n. 22, e che dimostrino attitudine e capacità organizzativa.
3. Costituisce altresì presupposto per la stipulazione di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato la regolare iscrizione dei propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile contro terzi.
4. Il Comune, nella persona del Responsabile di Settore interessato, si riserva di verificare l'andamento qualitativo dei citati interventi.

ART. 10 **CONTENUTO DELLE CONVENZIONI**

1. Le singole convenzioni, nel rispetto dei principi fissati col presente atto, regolano:
 - la durata del rapporto di collaborazione;
 - il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - il nominativo del responsabile operativo dei volontari, al quale il Comune farà riferimento per l'espletamento
 - le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici
 - le coperture assicurative per infortunio o danni a terzi, come da art. 9, comma 3;
 - i rapporti finanziari riguardanti il rimborso delle sole spese vive assimilabili, tra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
 - esonero del Comune da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni di che trattasi;
 - le modalità di risoluzione del rapporto;
 - la verifica dei reciproci adempimenti.
1. Le singole convenzioni devono contenere specifica attestazione delle parti circa la natura di volontariato e per fini solidaristici per le prestazioni autonomamente rese dai singoli volontari, con esclusione quindi di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica e di inserimento organico nella struttura comunale.
2. Il Comune, in relazione alle proprie disponibilità, può concedere in uso, con le convenzioni di cui al comma 1, a Organizzazioni di Volontariato strutture comunali a



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

titolo temporaneo per lo svolgimento di attività di
volontariato nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

ART. 11 RIMBORSO SPESE

1. Le convenzioni prevedono il riconoscimento all'Organizzazione di Volontariato di un rimborso spese per gli oneri diretti, derivanti dalla stipula della polizza assicurativa, per la quota parte di spese di funzionamento dell'organizzazione, per spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari e per tutte le spese vive, in genere, che i volontari impegnati nelle attività sosterranno.

ART. 12 REGISTRAZIONE

1. Le singole convenzioni non sono soggette a registrazione se non in caso di contestazione e con onere a carico della Associazione.

ART. 13 GIUDIZIO DI IDONEITA' DEL COMUNE

1. Le attività oggetto di convenzione devono essere espletate da personale ritenuto idoneo all'Amministrazione. A tale proposito il Responsabile di Settore, d'intesa con l'Assessore di riferimento, potrà chiedere insindacabilmente la sostituzione del personale non ritenuto idoneo, sia prima dell'inizio del servizio, contestualmente alla preventiva segnalazione scritta del Presidente dell'Associazione, sia nel corso di esecuzione del servizio.

ART. 14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio non può essere sospeso se non per causa di forza maggiore non imputabile alla responsabilità del singolo volontario o dell'Organizzazione.
2. E' comunque fatto obbligo al medesimo di comunicare al Responsabile di Settore interessato, con ogni sollecitudine i casi fortuiti e di forza maggiore che dovessero rendere incomplete le prestazioni.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

1. Ove il Responsabile di Settore interessato dovesse accertare che i servizi in oggetto della convenzione non vengono eseguiti in conformità con quanto stabilito e con la dovuta diligenza, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo di raccomandata, all'Organizzazione le irregolarità rilevate, potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare la risoluzione del rapporto. In casi di particolare gravità si procederà alla risoluzione senza esperire la forma di contestazione suddetta.